

Bruxelles, 15 giugno 2026
(OR. en)

10588/26

CLIMA 332
ENV 740
TRANS 423
MI 642
CODEC 1190

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3922 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.6.2026 che modifica e rettifica gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati da monitorare, comunicare e pubblicare

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3922 final.

All.: C(2026) 3922 final



Bruxelles, 12.6.2026
C(2026) 3922 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2026

che modifica e rettifica gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati da monitorare, comunicare e pubblicare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al fine di garantire che gli Stati membri, i costruttori e altri soggetti comunichino dati supplementari, che determinate informazioni riservate non siano rese pubbliche e che siano precisati alcuni elementi del processo di comunicazione per i servizi tecnici.

Esso prevede in particolare modifiche resesi necessarie in seguito all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 a nuovi gruppi di veicoli a motore e rimorchi, ad opera del regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio², così come alla modifica del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione³ ad opera del regolamento (UE) 2025/258 della Commissione⁴ e all'imminente modifica⁵ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione⁶ che disciplina nuove tecnologie per i veicoli pesanti, prevista parallelamente al presente regolamento.

In tale contesto, alcune delle modifiche introdotte dal presente regolamento delegato sono necessarie in particolare per stabilire adeguatamente le emissioni di riferimento di rimorchi e autobus sulla base dei dati di monitoraggio per il periodo di riferimento dell'anno 2025 (ossia il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026), al fine di attuare il regolamento (UE) 2019/1242.

È inoltre prevista la comunicazione di informazioni sui costruttori di determinati componenti dei veicoli, necessarie per la parte relativa alla valutazione del rischio della verifica delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti in servizio.

¹ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj>).

² Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (GU L, 2024/1610, 6.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1610/oj>).

³ Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti e l'inclusione dei veicoli alimentati a idrogeno e altre nuove tecnologie e il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le norme applicabili alla determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante al fine di ottenere l'estensione di un'omologazione UE (GU L, 2025/258, 20.2.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/258/oj>).

⁵ [Rimorchi pesanti – inclusione di nuove tecnologie per rimorchi nel metodo di determinazione delle emissioni di CO₂](#).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1° agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO₂, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1362/oj).

Il regolamento (UE) 2024/1610 ha modificato il regolamento (UE) 2019/1242 introducendo, a determinate condizioni, la possibilità per i servizi tecnici di effettuare la comunicazione per conto dei costruttori, mentre il presente regolamento delegato precisa alcuni elementi del processo di comunicazione per i servizi tecnici.

Il regolamento delegato introduce nuovi parametri di monitoraggio solo per tipi specifici di veicoli per consentire che siano adeguatamente presi in considerazione nel regolamento (UE) 2019/1242 e garantire che gli obblighi di monitoraggio e comunicazione rimangano proporzionati e il meno onerosi possibile. L'esclusione dalla pubblicazione di determinati parametri della comunicazione garantisce la tutela dei dati riservati.

Sono inoltre apportate alcune rettifiche al testo del regolamento (UE) 2019/1242 per renderlo più chiaro e facilitare il processo di comunicazione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha raccolto i pareri dei portatori di interessi attraverso:

- a) una consultazione con il gruppo di esperti della Commissione per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli stradali, di cui fanno parte autorità degli Stati membri, costruttori di veicoli, fornitori e ONG, tenutasi dal 10 al 19 dicembre 2025;
- b) una consultazione pubblica online della durata di quattro settimane, dal 19 marzo 2026 al 16 aprile 2026, sul portale del programma "Legiferare meglio", sezione "Di' la tua", che ha ricevuto sei osservazioni.

Le osservazioni presentate sono state debitamente esaminate e prese in considerazione, se pertinenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/1242 conferisce alla Commissione il potere di adottare il presente atto delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2026

che modifica e rettifica gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati da monitorare, comunicare e pubblicare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio⁷, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 bis e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1242, gli Stati membri sono tenuti a comunicare determinati dati per tutti i veicoli pesanti nuovi che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento.
- (2) Per migliorare l'identificazione inequivocabile dei costruttori di veicoli completati della categoria M, gli Stati membri dovrebbero comunicarne il nome e il codice WMI (*World Manufacturer Identifier*).
- (3) A norma dell'articolo 13 ter e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1242, i costruttori sono tenuti a comunicare determinati dati per tutti i veicoli pesanti nuovi che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e per i quali è stata effettuata una simulazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante.
- (4) Al fine di garantire una maggiore chiarezza della legislazione, la tabella che specifica ulteriori parametri di monitoraggio di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbe includere un titolo ed essere accompagnata da note esplicative che forniscano orientamenti per casi specifici.
- (5) Nell'ambito della verifica delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti in servizio, di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1242, la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione del rischio per la selezione dei veicoli conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione.⁸ Nell'ambito di tale valutazione è stabilito il rischio di scostamento dei valori delle emissioni di CO₂ dei veicoli con determinati componenti. A tal fine occorrono

⁷ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj>.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti (GU L, 2025/35, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/35/oj).

informazioni sui costruttori e sulle marche di tali componenti a integrazione degli elementi indicati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/35, che dovrebbero pertanto essere incluse nei dati da comunicare.

- (6) Conformemente al regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione⁹ e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione¹⁰, i costruttori sono tenuti a stabilire le prestazioni di determinati veicoli a motore nuovi per quanto riguarda le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante e di determinati rimorchi nuovi per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO₂, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e dovrebbero inoltre comunicare tali dati.
- (7) L'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 mediante il regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ a nuovi gruppi di veicoli a motore e rimorchi, nonché le modifiche e le nuove tecnologie introdotte nel regolamento (UE) 2017/2400 dal regolamento (UE) 2025/258 della Commissione¹² e l'imminente modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 richiedono la comunicazione di determinati parametri di monitoraggio supplementari per garantire un monitoraggio adeguato.
- (8) Per monitorare adeguatamente determinati tipi specializzati di veicoli della categoria O nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1242, è opportuno comunicare i parametri per identificare e caratterizzare tali veicoli.
- (9) Alcuni elementi del processo di comunicazione a norma dell'articolo 13 ter del regolamento (UE) 2019/1242 per i soggetti diversi dai costruttori responsabili della determinazione delle emissioni di CO₂ di un veicolo pesante richiedono chiarimenti e dovrebbero pertanto essere specificati in modo più preciso.
- (10) Al fine di proteggere i dati commercialmente sensibili, alcuni parametri del registro centrale non dovrebbero essere resi pubblici.
- (11) Poiché l'aggiunta di prescrizioni in materia di dati all'allegato IV e la pubblicazione o non pubblicazione dei dati comunicati, nonché la precisazione degli obblighi di

⁹ Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj>).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1° agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO₂, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1362/oj).

¹¹ Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (GU L, 2024/1610, 6.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1610/oj>).

¹² Regolamento (UE) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti e l'inclusione dei veicoli alimentati a idrogeno e altre nuove tecnologie e il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le norme applicabili alla determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante al fine di ottenere l'estensione di un'omologazione UE (GU L, 2025/258, 20.2.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/258/oj>).

comunicazione per i servizi tecnici sono strettamente collegate nella sostanza, le modifiche dell'allegato IV, parti A e B, e dell'allegato V, punti 1, 2 e 3.2, del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbero essere considerate congiuntamente nello stesso atto.

- (12) L'allegato IV, parte C, e l'allegato V, punti 1.1, 2.1 e 2.2, del regolamento (UE) 2019/1242 contengono alcuni errori che incidono sulla sostanza di tali disposizioni. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza tali allegati del regolamento (UE) 2019/1242.
- (13) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1242,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1242

Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento (UE) 2019/1242

Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.6.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN